

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Bari, quarta sezione penale, riunita in C.d.C. nelle persone dei magistrati:

dott. Vittorio Gaeta - Presidente rel.

dott. Giuseppe Dibisceglia - Consigliere

dott.ssa Alessandra Piliago - Consigliere

letti gli atti del procedimento nr. .../2022 R.G.M.P., relativo all'impugnazione tempestivamente proposta da (...) S., n. B. (...), avverso il decreto del Tribunale di Bari del 20-28.10.2021, che gli applicava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni 1 senza obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, con cauzione di buona condotta di Euro 1.000,00; all'esito dell'odierna trattazione;

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

S. (...)ncensurato, è stato condannato in primo grado a pena non sospesa per maltrattamenti commessi nel 2019-2021, richiamati anche in decreto 2.9.2021 del Tribunale di Bari in procedura 2813/21 V.G. per l'affido del figlio G.

Destinatario della misura in epigrafe ex art. 4 co. 1 lett. i-ter D.Lgs. n. 159 del 2011, finora osservata come confermato dalla Questura di Bari, deduce con l'appello l'inattendibilità della denunciante ...e l'insussistenza del reato, nonché lo svolgimento di regolare lavoro dipendente.

Essendo sopravvenuta la condanna di primo grado, la Corte non ritiene sindacabile in questa sede la fondatezza dell'accusa di maltrattamenti, non essendo peraltro allegate specifiche informazioni favorevoli emergenti dalle procedure 621/21 V.G. Trib. Min. Bari o dall'attività dei Servizi Sociali comunali, organi menzionati nel citato provvedimento del Tribunale civile.

La qualità di indiziato del delitto di cui all'art. 572 c.p., che per l'art. 4 co. 1 lett. i-ter D.Lgs. n. 159 del 2011 consente l'applicazione della misura di prevenzione personale, non richiede peraltro l'abitudine alle condotte delittuose che costituisce presupposto per l'applicazione ad es. dell'art. 1 lett. b)-c).

La legge infatti ritiene, con una valutazione di indubbia fondatezza empirica, che chi commette i delitti di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p. sia portatore di una struttura caratteriale che induce tendenzialmente a ripeterli. Anche un incensurato con un solo carico pendente, quale (...) è, può quindi risultare pericoloso, e cioè capace di tenere quelle condotte allarmanti, che il legislatore intende prevenire e reprimere.

La pericolosità di (...) risulta poi attuale, se si considera che gli episodi di maltrattamenti si sono protratti fino a epoca recente senza che la normale integrazione sociale abbia funzionato da contropinta, tanto che il giudice penale ha negato all'imputato il beneficio della pena sospesa.

La possibilità di un giudizio più favorevole nei successivi gradi del processo penale, di fatto invocata dall'appellante quando deduce la pretesa inattendibilità della persona offesa, non rileva pertanto al momento attuale.

Consegue quanto in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta l'appello e conferma il decreto impugnato. Condanna (...) S. al pagamento verso lo Stato delle spese processuali del presente grado.

Conclusione

Così deciso in Bari, il 3 marzo 2022.

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2022.